

XIII sezione civile

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso	Presidente
dott. Mario Suriano	Giudice
dott.ssa Grazia Bisogni	Giudice designato

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 20.9.2023, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: impugnazione *ex art.* 35 d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[REDACTED] nata in Nigeria, il [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Migliaccio, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito in Napoli, Piazza Cavour, 139, in virtù di procura depositata in calce al ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE EX LEGE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19/12/2018, la ricorrente indicata in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e non erano stati riscontrati i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Chiedeva, quindi, che le fosse riconosciuta la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria, la protezione umanitaria o, in via gradata, che fosse adottato ogni provvedimento utile alla sua sfera giuridica in ragione di obblighi costituzionali, di diritto internazionale o convenzionale.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio tramite il Presidente della Commissione su indicata, depositando, il 22/1/2019, breve memoria con cui chiedeva il rigetto della domanda, richiamando le ragioni della decisione adottata e trasmettendo la decisione posta a suo fondamento.

Il giudice designato fissava per il 16/6/2021 l'udienza di comparizione delle parti, disponendo con successivo decreto che fosse trattata per iscritto.



All'udienza partecipavano: il difensore della ricorrente con nota del 10/6/2021; il PM, depositando nota dell'11/6/2021, con cui chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza.

All'esito della trattazione scritta, il giudice designato, con decreto del 30/6/2021, avendo ritenuto necessario che la ricorrente chiarisse le vicende poste alla base della domanda di protezione internazionale, fissava l'udienza del 26/10/2022, per procedere al suo libero interrogatorio.

All'udienza del 26/10/2022 il giudice designato forniva alla ricorrente i recapiti telefonici utili a contattare l'ente anti tratta e raccoglieva la sua volontà di completare il percorso appena iniziato presso quest'ultimo, prima di essere esaminata dal Tribunale. Raccoglieva, altresì, la dichiarazione testimoniale di Silvana Di Donato, assistente sociale volontaria in servizio presso il centro di accoglienza per madri gestanti e figli, ubicato nel Comune di Montesarchio, nel quale la ricorrente risiede insieme ai suoi tre figli, che confermava l'avvenuta presa in carico della ricorrente da parte dell'ente anti tratta "Cittadella di Welcome". Rinviava, pertanto, la causa al 20.9.2023, per acquisire la relazione dell'ente anti tratta sul percorso intrapreso dalla ricorrente.

Il 12.9.2023 parte ricorrente depositava copia della relazione redatta il 17.3.2023, sulle vicende poste a base della sua domanda di protezione internazionale e sul timore di rimpatrio nutrito dall'ente anti tratta "Cooperativa Sociale ADAN", iscritta alla seconda sezione delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n.394, con il numero di iscrizione C/244/2020/PZ, ed incaricata dal 2018 per lo svolgimento dei programmi di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 286/98 e art. 13 legge 228/2003 a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta internazionale di esseri umani (attualmente programma Unico di Emersione, assistenza e Integrazione Sociale di cui all'articolo 18 comma 3 bis D.lgs. 286/98).

Il 14.9.2023 la ricorrente depositava uno scritto di proprio pugno in cui si richiamava alla relazione suddetta, confermandone il contenuto, oltre ad alcuni documenti.

All'udienza del 20.9.2023, nessuno compariva.

Prodotti documenti, il giudice istruttore, all'esito, riservava al Collegio la decisione della causa.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale e di mancato riconoscimento, in subordine, del diritto alla protezione speciale, come tale rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di



protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito, in quanto, in ogni caso, l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide e per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*).

Venendo all'esame dei fatti dai quali origina la domanda di protezione internazionale, in sede di audizione con la Commissione, la ricorrente, sprovvista di documenti d'identificazione rilasciatigli dall'indicato paese d'origine, ha dichiarato di essere cittadina nigeriana, originaria del villaggio di Ugomoso (Ugomoson - <https://www.google.com/maps/place/301115,+Ugomoson,+Nigeria/@6.2913271,5.9150511,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1041321f8435501b:0x87d8d8911007a511!8m2!3d6.2924442!4d5.9218196>), sito in Edo State, di appartenere al gruppo etnico benin e di professare la religione cristiana. Ha aggiunto di avere frequentato la scuola primaria e secondaria e di avere lavorato come dipendente presso un distributore di benzina. Ha riferito, inoltre, di essersi trasferita da piccola nella città di Benin, dove è cresciuta, con la propria famiglia, composta dai genitori, tre fratelli e due sorelle. Ha riferito di avere una figlia, concepita con un nigeriano ma nata in Italia il 24.6.2017, e di non essere in contatto con il padre della bambina, rimasto in Nigeria, mentre ha specificato di sentire ancora i suoi familiari, che continuano a risiedere a Benin. In merito alle ragioni che l'hanno spinta a lasciare il proprio paese, ha raccontato di essersene andata per sfuggire ad un uomo al quale era stata ceduta dalla propria famiglia per sopperire al mancato pagamento di un debito contratto dal padre. Ha narrato, infatti, che l'uomo, un amico del padre, molto più grande d'età di lui, nel mese di ottobre 2016, gli aveva dato in prestito circa 500.000 naire, affinché intraprendesse un'attività di servizio taxi, precisando che gli accordi pattuiti consistevano nella restituzione della somma a rate settimanali. Ha affermato che, tuttavia, in seguito ad un incidente avvenuto dopo circa due settimane dalla concessione del prestito, il padre non era stato più in grado di pagare e che l'uomo, indifferente alla rappresentazione delle difficoltà incontrate nel pagamento e deciso ad ottenere quanto gli spettava, gli propose di consegnargli la figlia in luogo della prestazione dovuta, per farne la propria schiava sessuale. Ella ha, quindi, riferito



che, compulsata in tal senso dal padre, fu costretta dall'urgenza economica della famiglia ad accettare di andare a vivere con tale individuo. Ha raccontato di essere rimasta di fatto prigioniera per circa una settimana, rimanendo chiusa a chiave, nella camera da letto, dopo ogni rapporto sessuale violento che l'uomo le imponeva di subire e ricevendo in stanza il cibo che la servitù di casa le portava. Ha precisato che l'uomo la picchiava abitualmente e di avere appreso dal personale alle sue dipendenze che il soggetto era aduso a tali condotte nei confronti di coloro che non riuscivano ad estinguere i debiti che contraevano con lui. Pertanto, una sera, stanca della situazione in cui si trovava, approfittando del fatto che la porta della stanza era stata chiusa dall'interno dall'uomo, dopo averlo illuso accarezzandolo, lo ferì infilzandogli nella gamba una forchetta che aveva messo da parte, riuscendo in tal modo a divincolarsi ed a scappare, grazie anche all'aiuto del guardiano dell'abitazione, che era al cancello, che le regalò 200 naira. Una volta fuori di casa, ella riuscì a dirigersi in autobus a casa di un'amica, dalla quale aveva già saputo che una sua zia, che viveva in Italia e mandava persone a lavorarvi, avrebbe potuto aiutarla ad espatriare, sapendo che ella era un'estetista. La richiedente ha proseguito la narrazione asserendo che la zia dell'amica le organizzò il viaggio verso l'Italia, per il quale le avrebbe dovuto restituire la cifra di € 30.000, che ella pensò di potere guadagnare grazie al lavoro di truccatrice promessole, il quale le avrebbe permesso anche di aiutare il padre a saldare il debito pendente verso il suo violentatore. Ha asserito di non avere, invece, pagato più nulla alla zia dell'amica, avendo perso i contatti con entrambe. Continuando nell'esposizione, ha ricordato di avere, quindi, lasciato la Nigeria, verso la fine di ottobre 2016, dirigendosi, attraverso il Niger, in Libia. Ha dichiarato di essere stata ivi rinchiusa in un edificio per circa tre mesi, nel frattempo avendo scoperto il proprio stato di gravidanza, causatole dall'uomo dal quale era scappata; tale circostanza aveva indotto i suoi carcerieri a contattare l'amica in Nigeria e, successivamente, ad abbandonarla nella cella, fino a quando fu comprata da un uomo, che la portò in una *connection house*. Costui, tuttavia, accortosi che era incinta, la condusse a casa sua e le propose di organizzarle la traversata per l'Italia, dove giunse, dopo un viaggio in mare, il 23 maggio 2017. La ricorrente ha spiegato di non essersi rivolta alle autorità del paese, per difendersi dall'individuo al quale il padre l'aveva ceduta, per non avere denaro sufficiente da dare alla polizia e di essere venuta a conoscenza, dai propri familiari, che il soggetto si era recato qualche volta presso la loro abitazione, causando loro anche problemi con la polizia, che aveva anche arrestato il padre. Ella, quindi, ha dichiarato di non voler ritornare nel proprio paese, a causa del timore nutrito nei confronti dell'uomo, che l'avrebbe potuta anche uccidere.

La Commissione ha rigettato la domanda perché non ha individuato nel racconto elementi integranti la protezione internazionale. Essa non ha, infatti, ritenuto credibile il racconto della richiedente, poiché scarsamente dettagliato e contraddittorio, non avendo saputo chiarire i termini del prestito tra il padre ed il suo creditore, né specificare elementi relativi a quest'ultimo o alla sua abitazione o le vicende relative alla sua fuga ed i termini dell'accordo con la zia dell'amica per l'espatrio o le ritorsioni che la sua famiglia avrebbe subito dopo la sua partenza. Per tali motivi, la Commissione non ha ritenuto di potere riconoscere alla richiedente lo *status* di rifugiata, né alcuna forma di protezione



sussidiaria, rilevando, altresì, che non sussistessero, in mancanza di una sua collaborazione fattiva, le condizioni per l'accesso della stessa a percorsi di tutela tra quelli previsti dal d.lgs. 286/1998, pur avendo dichiarato di aver fornito alla richiedente informazioni in merito a tale possibilità. Infine, la p.a. non ha valutato sussistenti nemmeno le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Con il ricorso, la ricorrente si è opposta alla decisione della p.a., senza nulla aggiungere al suo racconto. Ha contestato le valutazioni di non credibilità formulate dalla Commissione, asserendo di non aver saputo dettagliare i termini del prestito tra il padre e l'uomo che glielo aveva concesso, trattandosi di una vicenda che non l'aveva coinvolta direttamente, se non nel momento in cui era stata consegnata in vece del pagamento della somma dovuta. In merito al giudizio di non credibilità di quella parte del narrato in cui ella aveva dichiarato di essersi affidata ad una zia di un'amica per espatriare, asserendo di aver contratto un ingente debito a tale scopo, ha posto in luce che il particolare poteva rappresentare un indice di tratta, piuttosto che d'inaffidabilità. Relativamente alla protezione umanitaria, pure richiesta con il ricorso, ha evidenziato la condizione di vulnerabilità in forza della sua appartenenza al genere femminile, avendo, di contro, intrapreso in Italia un percorso d'integrazione, nonché della nascita di una bambina per la quale si rende necessario il ricorso a cure mediche frequenti, ritenendo che un eventuale loro allontanamento verso la Nigeria rischierebbe di porre in pericolo la vita della piccola, tenuto conto dell'alto tasso di mortalità infantile caratterizzante quel paese.

La domanda di protezione internazionale deve essere accolta in quanto fondata.

La narrazione offerta dalla ricorrente di tutte le vicende capitate in Nigeria e nei paesi di transito, oltre che in Italia, raffigura una pluriennale e variegata serie di atti di violenza di genere dalla medesima subiti.

Il racconto delle su riportate vicende di violenza domestica, sufficientemente circostanziato, è plausibile, se si tiene conto delle informazioni, completamente ignorate, invece, dalla Commissione, sul carattere diffuso, anche perchè socialmente assentito, del fenomeno sociale in questione (ricomprensivo di abusi fisici, emotivi, psicologici o sessuali, abusi economici, coercizione e minacce, intimidazione, isolamento: cfr. Easo, report sulla Nigeria del giugno 2017) del quale le donne nigeriane sono vittima e contro il quale esse non hanno ancora rimedi efficaci di protezione, cui ricorrere, nonostante i progressi compiuti.

Secondo USDOS, Nigeria, *Country Report on Human Rights Practices*, 2021, 12.4.2022, su eoi.net, che annovera l'Edo State tra gli Stati nigeriani che hanno ratificato la legge federale sulla proibizione della violenza contro le persone (cd. VAPP); anche se tale legge prevede e punisce la violenza sessuale, la violenza fisica, la violenza psicologica, le pratiche tradizionali dannose e la violenza socioeconomica anche da parte del coniuge, il diritto della vittima ad assistenza medica, psicologica, sociale e legale e la possibilità di conseguire l'irrogazione di ordini di protezione; cionondimeno, la violenza domestica è rimasta diffusa nell'intero paese. Secondo la fonte, in base all'indagine demografica e sanitaria condotta nel 2018, circa il 31% delle donne di età compresa tra 15 e 49 anni ha



subito una qualche forma di violenza fisica e il 9% ha subito violenza sessuale. A febbraio 2021 la polizia ha annunciato di aver arrestato nel 2020 più di 2.790 sospettati di violenza sessuale e di genere. Ad aprile 2021 il Ministro degli Affari Femminili ha annunciato che nel 2020 sono stati segnalati 3.491 casi di violenza sessuale e di genere. Ad aprile 2021, tuttavia, solo 11 di questi casi avevano portato a una condanna, 188 casi erano stati archiviati e 742 casi erano rimasti aperti. La fonte prosegue notando che le condanne per le persone condannate per stupro e aggressione sessuale sono incoerenti e spesso lievi; che la violenza domestica è rimasta diffusa e molti la considerano socialmente accettabile; che un sondaggio del 2019 sulla violenza domestica ha rilevato che il 47% delle donne intervistate ha subito violenza domestica o conosce qualcuno che l'ha subita e che l'82% degli intervistati ha indicato che la violenza contro le donne è prevalente nel paese; che la polizia spesso si rifiuta di intervenire nelle controversie domestiche o incolpa la vittima di aver provocato gli abusi; che nelle zone rurali i tribunali e la polizia sono riluttanti ad intervenire per proteggere le donne che accusano formalmente i mariti di abusi, se il livello di presunto abuso non supera le norme consuetudinarie locali.

La sostanziale impunità degli atti di violenza domestica, molto diffusi, è avvalorata anche da Freedom in the World 2022 – Nigeria, 28.2.2022, su ecoi.net.

L'inefficienza del sistema di protezione statale contro la violenza sulle donne è testimoniato dalla notizia di un movimento di protesta, nato via social a seguito della brutale uccisione di una giovane studentessa di Benin City, stuprata prima della sua morte, che ha destato scalpore ed è stata l'occasione, soprattutto - per quel che in questa sede interessa - per manifestare la propria insoddisfazione nei confronti delle autorità statali, accusandole di inefficienza ed anche di essere corresponsabili, con condotte commissive, delle atroci violenze perpetrate contro le donne nigeriane (cfr. 4.6.2020, *#WeAreTired: Nigerian women speak out over wave of violence*, [bbc.com, https://www.bbc.com/news/world-africa-52889965](https://www.bbc.com/news/world-africa-52889965), dove, tra l'altro, si riporta che *Police accused of raping women. In 2019 in the capital Abuja, some women who were arrested during a police raid accused officers of raping them. They said the police accused them of being sex workers and while they were at the police station, they were repeatedly raped by officers. The police denied the accusations and the matter is currently in court*, tradotto: *Polizia accusata di stupro contro le donne. Nel 2019 nella capitale Abuja, alcune donne arrestate durante un raid della polizia hanno accusato gli agenti di averle violentate. Hanno detto che la polizia le ha accusate di essere prostitute e mentre erano alla stazione di polizia, sono state ripetutamente violentate dagli agenti. La polizia ha negato le accuse e la questione è attualmente in tribunale*).

Secondo il rapporto del 29 aprile 2020 sulla Nigeria di Bertelsmann Stiftung (su [ecoi.net, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2029575/country_report_2020_NGA.pdf)), le donne, soprattutto quelle socialmente di basso livello, non godono di un'efficace protezione contro la violenza anche coniugale, sebbene, sul piano giuridico (ma non concreto, per quel che sopra è stato riportato), vi sia stato un miglioramento, potendo la donna portare in giudizio il marito per aggressione criminale ("*... As far as women and girls are concerned, in particular those of lower status, the state still lacked the capacity to protect them from*



violence, rape, spousal abuse, female circumcision and abuse according to customary law. However, the rights of women have improved, indicated by the fact that women can take their husbands to court for criminal assault. Equally, rape is a serious crime anywhere in Nigeria. In 2018, courts handed down harsh verdicts to two men for committing rape”, tradotto: “... Per quanto riguarda le donne e le ragazze, in particolare quelle di status inferiore, lo Stato non aveva ancora la capacità di proteggerle dalla violenza, dallo stupro, dagli abusi coniugali, dalla circoncisione femminile e dagli abusi secondo il diritto consuetudinario. Tuttavia, i diritti delle donne sono migliorati, e ciò è comprovato dal fatto che le donne possono portare i loro mariti in tribunale per aggressione criminale. Allo stesso modo, lo stupro è un crimine grave ovunque in Nigeria. Nel 2018, i tribunali hanno emesso duri verdetti verso due uomini per aver commesso uno stupro.”). La medesima fonte, nel rapporto pubblicato il 23.2.2022 su ecoi.net, ripropone le stesse considerazioni ed aggiunge che, sia pure notando un lieve miglioramento, *Notwithstanding, almost all Nigerians who are not members of the elites would fail if they were to seek redress for human rights violations through judicial procedures* (tradotto: Ciononostante, quasi tutti i nigeriani che non sono membri delle élite fallirebbero se dovessero cercare un risarcimento per le violazioni dei diritti umani attraverso procedure giudiziarie).

Anche Immigration and Refugee Board of Canada (14.11.2019, *Nigeria: Domestic violence, including legislation; protection and support services offered to victims (2016-November 2019)*, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457956&p1s=1>) conferma che, ad esclusione dello Stato di Lagos, dove la protezione fornita alle vittime di tale forma di violenza, soprattutto da parte di organizzazioni non governative, è migliorata, sebbene si stiano registrando progressi sul piano dell’atteggiamento culturale, il fenomeno di cui si discute è ancora diffuso ampiamente. Ciò è dovuto al fatto che esso è radicato nella convinzione dell’inferiorità sociale della donna ed è sottostimato per molti, per via di una diffusa “cultura del silenzio”, del timore delle vittime di essere stigmatizzate in caso di denuncia, dell’inefficienza della polizia, che spesso si astiene dall’intervenire, reputando la questione solo familiare e privata. Gli atteggiamenti della società nei confronti della violenza domestica sono profondamente radicati nelle ineguali relazioni di potere che esistono tra uomini e donne, specialmente nelle società africane tradizionali come la Nigeria. La colpa della violenza domestica è spesso addossata alla donna, in quanto unica responsabile degli atti che portano alla violenza all’interno dei confini del matrimonio o delle relazioni intime nella Nigeria, sia urbana che rurale. In una società patriarcale tradizionale come la Nigeria, l’affermazione della superiorità dell’uomo sulla donna continua a prevalere. Pertanto, gli atti di violenza perpetrati dagli uomini sulle loro mogli o partner intimi spesso non sono considerati violazioni dei diritti. La possibilità che nell’Edo State si possa conseguire tutela da parte dello Stato e della sua magistratura è marginale (“*In its report on Edo State, Switzerland’s SEM similarly states that the use of the judiciary by victims of domestic violence remained [translation] “marginal” (Switzerland 22 Mar. 2019, 31).*”, tradotto: *Nel suo rapporto su Edo State, la SEM svizzera afferma in modo simile che l’uso della magistratura da parte delle vittime di violenza domestica è rimasto [traduzione] “marginale” (Svizzera, 22 marzo 2019, 31).*”; cfr. anche *Focus Nigeria, Profil de l’Etat d’Edo*, 22.3.2019, Département fédéral de justice et police DFJP Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,



Section

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslander/afrika/nga/NGA-edo-profil-f.pdf>.

Notizie sostanzialmente conformi sono riportate nelle COI sui paesi del Sud della Nigeria dalla Scuola Universitaria Superiore "S. Anna" di Pisa al novembre 2019 (Guerra, G., Rossi, F. (2019), *Nigeria del Sud. Rapporto COI*, disponibile al sito www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream), dove, infatti, si dice che *"La violenza domestica è un fenomeno largamente diffuso in Nigeria e presente soprattutto al Sud. Secondo i dati del Nigeria Democratic and Health Survey (NDHS) il 52% delle donne della Nigeria del Sud-Sud ha subito violenza domestica contro il 7% di quelle del Nord-Ovest*³⁶.

*Anche nel resto delle macroregioni meridionali i dati restano comunque molto alti: 37% nel SudOvest e 38% nel Sud-Est. Anche la violenza matrimoniale emerge come problematica soprattutto nella regione Sud-Sud, dove il 28% delle donne sposate afferma di aver subito violenza dal marito*³⁷.

*Teoricamente in Nigeria esiste una legge che comprende la lotta alla violenza domestica, il Violence Against Persons Prohibition Act (VAPP), tuttavia questo è stato adottato da solo tre Stati meridionali: Anambra, Ebonyi e Oyo*³⁸.

*Oltre a questo esiste una generale accettazione della violenza domestica e della necessità di portare avanti il matrimonio, che determina una forte pressione sulle donne a non denunciare gli abusi subiti anche da parte della sua stessa famiglia. Anche quando la denuncia avviene inoltre spesso la polizia si rifiuta di intervenire*³⁹."

In virtù degli artt. 3 e 60, della Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 (resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. n. 12333 del 17/05/2017). Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare sussidiaria". In base all'art. 3, lett. b), "l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima". Infine, a livello di soft law, le linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, al punto 25 specificano che si ha persecuzione anche quando una donna viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali religiose legate al suo genere.

Il contesto di estremo degrado sociale e di povertà, nel quale si colloca la vicenda della sostanziale *"datio in solutum"* praticata dal padre della richiedente, che la cedette al suo creditore, trattandola come un oggetto, in sostituzione di quella originaria, consistente nella restituzione della somma presa a prestito, rende plausibile il susseguirsi



degli eventi successivi, emersi a seguito del cd. *referral*, che, affondando le loro radici nella condizione di estrema vulnerabilità, l'hanno condotta a ritrovarsi fuori della Nigeria, con l'inganno, ed a cadere vittima della rete di sfruttatori che l'ha costretta a prostituirsi in Europa, condizionando la sua volontà con il plagio e con metodi intimidatori.

Infatti, iniziati i colloqui con il personale specializzato dell'ente anti tratta che l'ha presa in carico, grazie a tale iniziativa sono emersi la conferma degli indizi del suo assoggettamento al diffuso fenomeno criminale della tratta a fini di sfruttamento sessuale, già emergenti dal profilo soggettivo e dal contenuto del suo racconto, soprattutto per quanto riguarda le reali vicende accadute dopo l'espatrio, che l'hanno portata a prostituirsi in Spagna, dietro minaccia (cfr. gli indicatori dell'assoggettamento alla tratta riportati nelle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sull'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, elaborate nel 2020 nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR "Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta").

In particolare, la relazione redatta dall'operatrice dell'ente anti tratta, Rosaria Lamorte, riporta quanto segue: *"I colloqui con la Signora, sono avvenuti in presenza dell'équipe anti tratta (Responsabile, Psicologa, Mediatrice) e hanno visto come principale obiettivo l'instaurarsi di una relazione volta a rassicurare la ragazza e a creare un clima favorevole che consentisse l'emersione della situazione di sfruttamento. La metodologia utilizzata durante gli incontri assicura un approccio specializzato e un'oculata valutazione alla verosimiglianza della storia raccolta alla luce dello studio del fenomeno e delle dinamiche connesse*

ad *esso.*
L'Equipe antitratta della Cooperativa Sociale ADAN ritiene che:
La Signora ONAIWU IRENE è vittima di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, in Spagna. È stata segregata, picchiata, violentata e costretta a prostituirsi.
Onaiwu Irene è nata in Nigeria, Edo State, il 26/12/1995. Ha vissuto in un villaggio con la mamma il padre tre fratelli e due sorelle delle quali è la maggiore. Il padre musicista e cantante, la madre accudiva i figli e si occupava delle faccende domestiche. Irene ha frequentato la scuola primaria e secondaria, lasciata la scuola ha iniziato a lavorare presso un distributore di benzina e come estetista. Il padre aveva contratto un debito per iniziare l'attività di taxista ma, a seguito di un incidente, non ha potuto restituire i soldi. Unica possibilità era quella di offrire Irene per estinguere il suo debito. La ragazza è stata costretta ad accettare, contro la sua volontà. L'uomo era molto più grande di lei, la umiliava, la teneva chiusa in una stanza, la picchiava e la violentava. La ragazza presenta sulla tempia un segno delle violenze subite. Una notte per sfuggire alla violenza dell'uomo, Irene lo ha colpito alla gamba con una forchetta ed è scappata andando a rifugiarsi dal suo precedente fidanzato dove vi resta due settimane. Un giorno mentre lavora come estetista incontra una signora che le parla di una sorella che vive in spagna e che l'avrebbe aiutata a trovare un buon lavoro come estetista. Irene decide di partire per l'Europa in accordo con il fidanzato che resta in Nigeria. Prima della partenza dalla Nigeria viene sottoposta ad un rito vodoou, durante detto rito giura fedeltà alla Madame e di restituire 35.000 mila Euro, non consapevole del reale valore dei soldi.



Le viene detto che se non rispetta il giuramento sarebbe impazzita sia lei che il resto della famiglia. Parte per l'Europa nel Maggio 2016, il viaggio dalla Nigeria alla Libia dura una settimana dentro un camion con tante persone, arrivata in Libia viene arrestata dagli Asma Boys e condotta in carcere dove vi resta per due settimane, fin quando un connectio men non l'ha comprata e portata prima in una connection house, poi in un ghetto dove è costretta a prostituirsi, ad un suo rifiuto viene picchiata e lasciata senza cibo. In Libia resta complessivamente 11 (undici) mesi. Tenta di imbarcarsi per l'Italia per 9 (nove) volte, arriva sulle coste di Lampedusa a Maggio 2017 Arrivata in Sicilia dopo il disbrigo delle pratiche viene trasferita in un campo a Benevento. Il 24 Giugno partorisce una bimba. Resta a Benevento per circa un anno, spesso viene minacciata dalla Madame che si trova in Spagna, dopo aver partorito la madame le ordina di raggiungerla. A seguito delle continue minacce decide di scappare in Germania. Qui resta in un centro di accoglienza per 4 anni, in questo periodo ha altri due figli. Anche in Germania la madame riesce a rintracciarla e la minaccia. Ritorna in Italia a Ponti in provincia di Benevento, a casa di un'amica, la quale le dice che non può ospitarla. Irene non sapendo dove andare, decide di rivolgersi alla polizia, dopo il disbrigo delle pratiche viene trasferita e inserita, unitamente ai tre figli nel SAI di Fardella in data 04/11/2022. Attualmente la Signora è domiciliata presso il SAI di Fardella impegnata nel servizio civile organizzato dal Comune, i due figli maggiori sono inseriti a scuola. Dai colloqui svolti con la Signora e da quanto rilevato attraverso la valutazione del comportamento verbale e non, è dei contenuti espressi mediante colloquio, si evince un evidente stato di sofferenza causato dagli importanti traumi subiti durante il viaggio e la permanenza in Libia. Riferisce di non voler tornare in Nigeria per il timore concreto di subire altre violenze. Irene, dichiara di non poter tornare nel suo Paese perché l'uomo al quale il padre l'aveva venduta la sta cercando, ciò minacciando la sua famiglia credendo che siano loro ad averla nascosta, con il pericolo di essere uccisa qualora venisse rintracciata. Inoltre ha paura della madame e della rete dei trafficanti perché non ha restituito il debito contratto."

Tale descrizione di tutti gli accadimenti che hanno determinato l'abbandono della Nigeria ed integrato il tragico vissuto successivo, anche sul territorio nazionale, dove è stata rintracciata dalla rete criminale e costretta a recarsi in Spagna per prostituirsi, e l'affermato timore di rimpatriare sono verosimili sia per elevato grado di precisione, sia per coerenza con le fonti d'informazione sul fenomeno della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, alle quali d'ufficio è ricorso il Tribunale.

Il fatto che solo nel corso del processo l'attrice ha trovato il coraggio di rivolgersi all'ente anti tratta, di rivelare come, in realtà, il suo espatrio è stato organizzato, cosa è accaduto all'arrivo in Italia, le ragioni per cui è stata costretta a recarsi in Spagna ed in Germania e di chiedere aiuto al suo rientro sul territorio nazionale rende viepiù verosimili gli accadimenti, se si considera il calibro della pericolosità delle associazioni criminali transnazionali dedite alla tratta, emergente dalle fonti di seguito indicate.

Tenuto conto di tutti gli atti di violenza di genere subiti in Nigeria, nei paesi di transito ed in Italia, nonché di quelli temuti dalla ricorrente in caso di rimpatrio, la domanda di protezione internazionale richiama la fattispecie del rifugio per persecuzione dovuta all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251 cit.. È certo, infatti, che l'odierna ricorrente sia stata vittima



di una persecuzione, personale e diretta, per l'appartenenza ad un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di "atti specificatamente diretti contro un genere sessuale" (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. f).

Occorre anche ricordare che le linee guida dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 07/05/2002 sulla persecuzione basata sul genere, includono, tra gli atti persecutori di genere, l'assoggettamento alla tratta a fini sessuali.

Inoltre, bisogna rammentare che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali", se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013), proprio come accade in Nigeria all'attualità.

La narrazione sul reclutamento ingannevole, sull'assoggettamento al plagio con il ricorso alla superstizione, sulla rotta seguita dalle vittime di tratta è avvalorata da plurime fonti da cui si desume anche la sostanziale inefficienza della protezione di cui le vittime possono godere in Nigeria.

Sebbene il quadro normativo nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, l'assenza di una disciplina efficace di tutela a protezione dei testimoni, la rarità delle condanne inflitte ai responsabili, quasi mai aventi ruoli apicali nell'organizzazione criminale, la riferita esistenza di connivenze delle autorità statali con i trafficanti, l'elevato livello di corruzione nella polizia e nella magistratura rendono inefficace la protezione che lo Stato nigeriano può fornire alle donne intenzionate a reagire contro i propri sfruttatori (cfr., rapporto Easo Trafficking in human Beings, aprile 2021; USDOS, 29.7.2022, 2022 Trafficking in Persons Report: Nigeria, su ecoi.net).

Oltre a UNHCR, L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, gennaio 2021 sul fenomeno in generale (<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>), il rapporto Easo sul quello in Nigeria, redatto nell'ottobre 2015, riporta che le donne *"avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini), ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo.. I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni.... La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate... In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche... Le fonti osservano che le vittime sono frequentemente analfabete o hanno un basso livello di istruzione (scuola primaria o secondaria di primo grado... L'UNODC, nel suo rapporto globale del 2014 sulla tratta di persone, osserva che «normalmente, nella fase di reclutamento, le vittime vengono convinte a migrare con l'inganno o*



attraverso pressioni esercitate dall'ambiente in cui vivono». Alle ragazze sono state promesse opportunità di studio, una carriera come modelle, istruzione e una vita migliore (93), la possibilità di lavorare come governanti o come bambinaie e donne di servizio, nel commercio di prodotti e abiti africani, come parrucchiere, in fabbriche, aziende agricole, industrie e ristoranti... Dopo il contatto iniziale con l'agente, la donna viene messa in contatto con una madam, che è la figura più importante nella rete della tratta di esseri umani in Nigeria e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio... Le condizioni di vita nei campi nordafricani sono dure, specialmente per le migranti che possono essere costrette a vendere prestazioni sessuali in cambio di cibo. L'esperienza per molte donne è traumatizzante, anche a causa dell'impossibilità di mettersi in contatto con la propria famiglia... «Una caratteristica delle reti del sesso africane è il sistema del debito. I debiti in genere sono piuttosto elevati e occorrono da uno a quattro anni per estinguerli. Una volta che hanno finito di ripagare il debito [le donne] sono lasciate libere, ma rimangono vulnerabili perché sono prive di denaro, competenze, riconoscimento giuridico o una rete di sostegno. Un'altra caratteristica di queste reti della tratta a fini sessuali è l'uso del voodoo come strumento per esercitare pressione sulle vittime»... È la madam che stabilisce quando la vittima ha finito di ripagare il debito. Alcune madam denunciano le loro vittime alla polizia appena prima dell'estinzione del debito: in questo modo, le tolgono dal mercato e fanno in modo che non siano in concorrenza con le nuove vittime che procurano guadagni alle madam... Alcune donne smettono di pagare il loro debito perché considerano eccessivo il suo ammontare o intollerabili le condizioni di lavoro o entrambi (188). Le donne che non versano denaro negli importi e nei tempi stabiliti dalla madam subiscono minacce, coercizioni e violenze fisiche. L'OIM osserva che in questi casi è possibile che i «santoni juju» intervengano per indurre le donne a rientrare nella rete terrorizzandole con minacce di danni fisici, pazzia, sterilità o morte (delle donne o dei loro parenti). Le minacce sono rivolte anche contro le famiglie e i figli minori rimasti a casa... I giuramenti nell'ambito delle credenze religiose tradizionali sono spesso pronunciati in una cerimonia rituale e la loro potenza si esplica prendendo un indumento o una parte del corpo della persona a cui si riferisce la promessa e mettendolo in una pozione contenente altri elementi "magici" come il sangue di animali, noci di cola, acqua, olio di palma, terra presa da un cimitero, alcool ed erbe. Tra le parti del corpo più utilizzate ci sono i capelli, i peli, il sangue, le unghie e i denti; per rendere il rito più minaccioso, le parti possono essere prelevate da zone intime del corpo... giuramenti rituali (chiamati juju dalle donne nigeriane) sono entrati nell'uso della tratta di esseri umani nigeriana come strumento di coercizione utilizzato per controllare le vittime. Un giuramento juju opera come un controllo psicologico perché la paura delle conseguenze derivanti dal venir meno al giuramento, ossia la punizione degli dei, è estremamente forte. Lo scopo del giuramento è impedire che le vittime rivelino l'identità dei trafficanti o i dettagli del rituale juju e indurle a pagare il loro debito nel modo stabilito e senza creare problemi. Da parte loro, i trafficanti si assumono l'impegno di portare la vittima a destinazione. Molti trafficanti pretendono che le vittime pronuncino il giuramento. Uno studio dell'UNHCR dedicato alla tratta di esseri umani in Europa e al voodoo pone l'accento sull'aspetto contrattuale del giuramento juju: «Questi giuramenti suggellano il patto tra le donne che vogliono andare in Europa e i trafficanti. I trafficanti si impegnano a pagare tutti i costi del viaggio, mentre le donne promettono di restituire il denaro e rispettare i trafficanti e si impegnano a non denunciare i trafficanti alla polizia».

Il timore palesato dalla richiedente di essere vittima nuovamente di violenze o di morte da parte delle persone che l'hanno mandata in Europa è fondato, considerato quanto accadute sul territorio nazionale, tenuto conto delle notizie reperite nel



rapporto Easo sul traffico di esseri umani in Nigeria del 2021.

Quest'ultimo riporta che le organizzazioni criminali ricorrono, più frequentemente che in passato, per effetto della lotta intrapresa soprattutto dalle autorità inquirenti italiane contro la cd. mafia nigeriana, dedita al traffico di essere umani per fini sessuali, al terrore intimidatorio contro le vittime di tratta, per scoraggiare l'abbandono, da parte loro, della rete di sfruttamento, usando violenza contro di loro, quando rientrano in patria, ed i loro parenti in Nigeria. Rende anche nota la serie di motivi per cui notizie su episodi di violenta rappresaglia contro le vittime rimpatriate non si registrano sui quotidiani locali, ponendo in evidenza, indirettamente, l'improbabilità dell'inconsistenza del fenomeno (cfr. *While the fear of reprisals is significant, insight into the actual prevalence and nature of reprisals remains spotty, as was the case in 2015.501 Various sources identified a tendency on behalf of traffickers to use more violence to guarantee the obedience of victims during this reporting period because of the actions by the Oba of Benin, and the fact that it has become more difficult to transfer women to Europe. Nevertheless, the various (anonymous) sources who were interviewed for this report provided conflicting accounts in relation to the actual occurrence of (violent) reprisals. Overall, experts distinguished three categories of reprisals: threats and (mortal) violence against returnee trafficking victims, threat and (mortal) violence against family members of victims who returned or who remained in Europe, and the re-trafficking of returnee victims.502*

Sources' views mostly diverged with regard to the question to what extent victims themselves are at risk of being subjected to violence upon return. Most did recognise that family members have become victims of threats and violence503, and that women/girls have been re-trafficked.504 Some sources, however, indicated that trafficking victims choose themselves to return to Europe505, in order to flee stigmatisation, pay off debts, earn money themselves506, and escape a general lack of economic opportunities in Nigeria.507

Traffickers' attitude towards 'disobedient' victims

Various sources identified a toughening in the attitude of traffickers towards victims who failed to repay their debts.508 An article in the Dutch newspaper De Correspondent ascribed this development to the fact that Italian measures to stem migration from Libya have put under pressure Nigerian traffickers' 'business model', which was dependent on a continuous influx of new Nigerian sex trafficking victims.509 Sources prior to 2015 stated that reprisals against trafficking victims, who decided to escape, were rare, as it was easy for traffickers to replace them with a new victim.510 However, as this influx has been partly blocked, it has become more important for traffickers to ascertain that the women who are already in Europe continue working to repay their debts according to an article in international media. A nun who supports returnee trafficking victims in Benin City mentioned that since 2018 she was witnessing, for the first time, traffickers using violence against trafficking victims and their families in order to ensure that they would repay their debts.511 Another NGO representative from Edo State indicated the need to be aware of specific cases in which returnee victims had been subjected to dead threats.512 The director of NAPTIP's zonal command in Lagos stated that:

The traffickers are increasingly brutal. According to Atokolo, efforts to dispel juju superstition among West Africans mean the madams in Europe now mainly resort to violence, instead of the psychological pressure of spells, to control the young women forced into prostitution. [...] That the secret societies active in Europe today, commonly referred to as the Nigerian mafia, "are no longer out to



psychologically condition their victims with magic spells. They now use sheer terror. There is a clear relationship between the decrease in juju spells and the stronger presence of these gangs, who demand total obedience from their victims." 513

*Other sources stated that Nigerian traffickers have always been violent and that violent reprisals against trafficking victims have always existed.*514 *One of these sources indicated that contacts within the Nigerian police force indicated that trafficking victims have been killed after their return to Nigeria.*515 *However, these observations could not be supported by reports in the media or by linking them to a specific time and date. At the same time, various sources indicated to almost never receive reports about violent reprisals against returnee trafficking victims.*5

*Some sources, however, indicated that traffickers prefer not to attract the attention of Nigerian law enforcement and instead to send a new victim to Europe*517, *as did some sources cited in the 2015 EASO report.*518

*Asked about the lack of reporting on specific cases of reprisals against trafficking victims (in Nigerian media), sources indicated that local media do not report about these cases, because the experiences of sex trafficking victims are not a newsworthy subject in the south of Nigeria,*519 *since it is such a common phenomenon. One source indicated that there might be a reluctance to draw attention to this topic, because many individuals in the south of Nigeria are involved in this business.*520 *A source, who assists returnee victims of trafficking, indicated that many victims who have been threatened or experienced violence are afraid to share their stories with third parties, including the media, out of fear of experiencing more violence.* (tradotto: Sebbene il timore di rappresaglie sia significativo, la comprensione dell'effettiva prevalenza e natura delle rappresaglie rimane imprecisa, come è avvenuto nel 2015.)501 *Varie fonti hanno identificato una tendenza da parte dei trafficanti a usare più violenza per garantire l'obbedienza delle vittime durante questo periodo di riferimento perché delle azioni dell'Oba del Benin e del fatto che è diventato più difficile trasferire le donne in Europa. Tuttavia, le varie fonti (anonime) intervistate per questo rapporto hanno fornito resoconti contrastanti in relazione al verificarsi effettivo di rappresaglie (violente). Complessivamente, gli esperti hanno distinto tre categorie di rappresaglie: minacce e violenze (mortalità) contro le vittime della tratta dei rimpatriati, minacce e violenze (mortalità) contro i familiari delle vittime che sono tornate o che sono rimaste in Europa e la ritratta delle vittime dei rimpatriati.*502

*Le opinioni delle fonti sono per lo più divergenti riguardo alla questione in che misura le stesse vittime corrono il rischio di subire violenze al ritorno. La maggior parte ha riconosciuto che i membri della famiglia sono diventati vittime di minacce e violenze*503 *e che donne/ragazze sono state ritrattate.*504 *Alcune fonti, tuttavia, hanno indicato che le vittime della tratta scelgono da sole di tornare in Europa*505 *per sfuggire alla stigmatizzazione, ripagare debiti, guadagnare denaro da soli*506 *e sfuggire alla generale mancanza di opportunità economiche in Nigeria.*507

Atteggiamento dei trafficanti nei confronti delle vittime "disobbedienti".

*Diverse fonti hanno individuato un inasprimento dell'atteggiamento dei trafficanti nei confronti delle vittime che non hanno ripagato i loro debiti.*508 *Un articolo del quotidiano olandese De Correspondent ha attribuito questo sviluppo al fatto che le misure italiane per arginare la migrazione dalla Libia hanno messo sotto pressione i trafficanti nigeriani" modello di business", che dipendeva da un afflusso continuo di*



nuove vittime della tratta sessuale nigeriana.⁵⁰⁹ Fonti precedenti al 2015 affermavano che le rappresaglie contro le vittime della tratta, che hanno deciso di fuggire, erano rare, poiché era facile per i trafficanti sostituirlle con un nuovo vittima.⁵¹⁰ Tuttavia, poiché questo afflusso è stato in parte bloccato, è diventato più importante per i trafficanti accertarsi che le donne che sono già in Europa continuano a lavorare per ripagare i loro debiti secondo un articolo sui media internazionali. Una suora che sostiene le vittime della tratta dei rimpatriati a Benin City ha detto che dal 2018 ha assistito, per la prima volta, ai trafficanti che usano violenza contro le vittime della tratta e le loro famiglie per assicurarsi che ripagassero i loro debiti.⁵¹¹ Un altro rappresentante di una ONG dello Stato di Edo ha indicato la necessità di essere a conoscenza di casi specifici in cui le vittime rimpatriate erano state oggetto di minacce di morte.⁵¹² Il direttore del comando zonale del NAPTIP a Lagos ha affermato che: "I trafficanti sono sempre più brutali. Secondo Atokolo, gli sforzi per dissipare la superstizione juju tra gli africani occidentali significano che le madam in Europa ora ricorrono principalmente alla violenza, invece della pressione psicologica degli incantesimi, per controllare le giovani donne costrette a prostituirsi. [...] Che le società segrete attive oggi in Europa, comunemente indicate come la mafia nigeriana, "non hanno più intenzione di condizionare psicologicamente le loro vittime con incantesimi. Ora usano il puro terrore. C'è una chiara relazione tra la diminuzione del juju incantesimi e la presenza più forte di queste bande, che esigono totale obbedienza dalle loro vittime." ⁵¹³ Altre fonti hanno affermato che i trafficanti nigeriani sono sempre stati violenti e che sono sempre esistite violente rappresaglie contro le vittime della tratta.⁵¹⁴ Una di queste fonti ha indicato che i contatti all'interno delle forze di polizia nigeriane hanno indicato che le vittime della tratta sono state uccise dopo il loro ritorno in Nigeria.⁵¹⁵ Tuttavia, queste osservazioni non possono essere supportate da resoconti sui media o collegandoli a un'ora e una data specifiche. Allo stesso tempo, varie fonti hanno indicato di non ricevere quasi mai segnalazioni di rappresaglie violente contro vittime della tratta di rimpatriati. Una fonte ha riportato che i trafficanti preferiscono non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine nigeriane e inviare invece una nuova vittima in Europa⁵¹⁷, come hanno fatto alcune fonti citate nel rapporto dell'EASO del 2015.⁵¹⁸ Alla domanda sulla mancanza di segnalazioni su casi specifici di rappresaglia contro le vittime della tratta (nei media nigeriani), le fonti hanno indicato che i media locali non riferiscono di questi casi, perché le esperienze delle vittime della tratta sessuale non sono un argomento degno di nota nel sud della Nigeria, ⁵¹⁹ poiché si tratta di un fenomeno così comune. Una fonte ha indicato che potrebbe esserci una riluttanza a richiamare l'attenzione su questo argomento, perché molte persone nel sud della Nigeria sono coinvolte in questa attività.⁵²⁰ Una fonte, che assiste le vittime di tratta rimpatriate, ha indicato che molte vittime che sono state minacciate o violenze subite hanno paura di condividere le loro storie con terze parti, compresi i media, per paura di subire più violenze).

Il medesimo rapporto del 2021 evidenzia anche le notizie sull'uso dei figli delle vittime di tratta per esercitare pressioni sulle madri, al fine di evitare che sfuggano alla rete criminale e il rischio concreto di essere nuovamente vittima di tratta per sfruttamento sessuale, anche se solo per scelta apparentemente "volontaria" della donna,



indotta, in realtà, esclusivamente dalla condizione di grave privazione, sotto il profilo economico e sociale, in cui la vittima si ritrova, rientrando in patria.

Il Collegio, dunque, accoglie la domanda e riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251 cit., in quanto vittima di persecuzione di genere ed esposta al rischio effettivo che, in caso di rimpatrio, possa nuovamente soccombere sia di fronte alla violenza domestica già subita, sia per via del pericolo derivante dalla rete criminale che l'ha resa oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che *“Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente lo *status* di rifugiata per motivi di appartenenza a particolare gruppo sociale ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007;
- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 21.9.2023

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso

